



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E  
DELL'IPPICA  
PQAI IV

*Prot.9964 del 17/02/2015*

**Decreto 17 febbraio 2015** concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini  
a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti”.  
(G.U.n.47 del 26/02/2015)

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 1993 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini “Asti”, ed è stato approvato il relativo

disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vices, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Asti";

VISTO il D.M. 9.09.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.216 del 17.09.2014 e sul sito del Ministero sezione Prodotti Dop e Igp, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

VISTA la domanda presentata per il tramite della Regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini dell'Asti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Asti";

CONSIDERATO che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il parere favorevole della Regione Piemonte sulla citata domanda;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 4 febbraio 2015 ;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" in conformità alla citata proposta;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Asti" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, da ultimo modificato con il DM 09.09.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vices, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

## **D E C R E T A**

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Asti" consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come

approvato con il D.M. 30.11.2011 e da ultimo modificato con il D.M. 09.09.2014 richiamati in premessa, è modificato con il testo riportato in allegato.

2. Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia la modifica di cui all'articolo 7, comma 5 bis, relativa all'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti, è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2015, fatto salvo lo smaltimento delle scorte di prodotto confezionate entro detto termine con etichette conformi alle disposizioni del preesistente disciplinare.

3. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Asti", di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 *vis*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 17.02.2015

IL DIRETTORE GENERALE  
*f.to Emilio Gatto*

**Modifiche del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti”.**

- All’articolo 6, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG Asti il termine “2 bar” è sostituito con “2,5 bar.”.

- All’articolo 7, è inserito il seguente comma 5 bis:

“ 5. Bis - Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti è obbligatoria l’indicazione del produttore/elaboratore.

Detta indicazione:

- deve essere riportata nell’ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie;

- deve essere ripetuta unitamente all’indirizzo nell’ambito di altro campo visivo qualora vi figurino l’indicazione o il marchio del venditore/distributore per conto del quale avviene la produzione.

Nel caso in cui figurino l’indicazione o il marchio del venditore/distributore, il nome e l’indirizzo del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la denominazione “Asti”. Tale disposizione fa salva l’applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dell’Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o l’uso del codice nel caso in cui il nome o l’indirizzo del produttore contiene o è costituito dal nome di altra DOP o IGP.”.

- All’articolo 8, il comma 2 è modificato come di seguito indicato:

“2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti Spumante” e “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro riciclato non inferiore all’85% del peso totale.”.

- All’articolo 3 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Asti” sottozona Canelli, di seguito al nome del comune “Loazzolo” inserire “e di Bubbio.” .

- All’articolo 6, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Asti” sottozona Canelli, il termine “2 bar” è sostituito con “2,5 bar.”.

- All’articolo 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Asti” sottozona S.Vittoria d’Alba il termine “2 bar” è sostituito con “2,5 bar.”.

- All’articolo 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Asti” sottozona Strevi il termine “2 bar” è sostituito con “2,5 bar.”.